

GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



Ordine Dottori
Commercialisti
ed Esperti
Contabili di Latina



FACOLTÀ DI ECONOMIA
Sede di Latina

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ED I GESTORI DELLA CRISI – PRASSI E CRITICITA' OPERATIVE.

10 Ottobre 2018

Dott. Andrea Giorgi

Presidente Commissione Studi Crisi da Sovraindebitamento O.D.C.E.C. di Roma
Già componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento C.N.D.C.E.C.

“ LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO :
OPPORTUNITA' PROFESSIONALE ”.

*IL COMMERCIALISTA GESTORE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO TRA FUNZIONE
PROFESSIONALE E FUNZIONE SOCIALE*

GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Programma della giornata.

- Premessa sulla ratio della norma e sue finalità
- L'organismo di composizione della crisi : OCC
- Il referente ed il gestore della crisi
- Criticità operative scaturite dalla prassi applicativa
- Riforma crisi di impresa ed insolvenza: Principali modifiche alla Legge 3/2012
- Profili fiscali del sovraindebitamento

- Premessa sulla ratio della norma e finalità.

Fonte normativa:

- Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 modificata dal D.L. 179/2012 (convertito nella Legge n.221 del 17 dicembre 2012).
- Decreto Ministeriale n.202/2014. Regolamento recante i requisiti di iscrizione degli Organismi di Composizione delle crisi.

Con le norme sul sovraindebitamento il legislatore italiano ha finalmente allineato la propria disciplina a quelle della totalità dei paesi della Comunità Europea e degli Stati Uniti , dove trova applicazione un analogo sistema di valutazione della meritevolezza della situazione del debitore.

In Europa si è affermato il principio solidaristico , con la conseguenza che il debitore è tenuto ad assumersi le proprie responsabilità pagando i debiti contratti, mentre è compito della società sostenerlo in questo processo facilitandone il risanamento economico.

La nostra economia ha da tempo abbandonato la teoria del consumatore con la conseguente psicologia razionale di spesa .

Si è passati, così, al cosiddetto **effetto dimostrazione**, ossia il comportamento individuato dall'economista James Stemple Duesenberry , che legava la domanda individuale di beni di consumo non al reddito ma alla posizione sociale che ciascun soggetto occupa o che vorrebbe occupare. (**pregiudizio dello status quo**).

Il pregiudizio dello status quo è il termine usato nella **finanza comportamentale** per riferirsi ad una esagerata preferenza per lo status quo nell'effettuare le proprie decisioni ed una asimmetria tra le decisioni di acquisire e mantenere le risorse.

Questi principi hanno portato (2016) a 35,6 milioni di pratiche per recupero crediti .

La normativa del sovraindebitamento si dovrebbe porre come strumento dissuasivo (educativo ?) della economia comportamentale.

- L'organismo di composizione della crisi : O.C.C.

La normativa sul sovraindebitamento (Dm. 202/2014), ha voluto identificare come protagonista l'**Organismo di Composizione della crisi** .

L'articolo 15 della L.3/2012 lo definisce come "**Ente Pubblico** dotato di requisiti di indipendenza e professionalità" che assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. (funzione di compositore di conflitti).

Mentre l'articolo 2 del D.M. 202/2014 lo definisce " articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che , anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione dei servizi di gestione della crisi da sovraindebitamento" .

L' Organismo svolge diversi compiti e funzioni dall'inizio alla fine della procedura e per tali complesse operazioni possono (debbono) avvalersi , previa autorizzazione del Giudice, della consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizie, nelle centrali rischi e nelle banche date pubbliche (es. PRA, Carichi pendenti, Equitalia, Enti locali ecc.).

Importanza ausilio di piattaforme informatiche per l'accesso ai dati.

Si deve evidenziare la fattispecie prevista dal **comma 9 dell'articolo 15 della Legge n.3/2012** dove viene previsto che i compiti e le funzioni attribuiti agli O.C.C. possono essere svolti - questo in via definitiva dopo le modifiche introdotte dal D.L. 179/2012 – anche da un professionista (o società di professionisti) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) ovvero da un notaio.

In tal caso il professionista è nominato dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui designato, su istanza del debitore che deposita il ricorso per l'accesso alla procedura.

- *Ordinanza Cassazione 8/8/2017 n.19740. (interpretazione sul doppio binario di accesso alla l.3/2012)*

Quali sono le condizioni per la costituzione di un Organismo di Composizione della Crisi ?

L'articolo 4 del D.M. 202/2014 identifica i requisiti per l'iscrizione degli Organismi presso il Registro istituito al Ministero della Giustizia.

Le similitudini con la conciliazione (mediazione) non mancano anche se , spesso, in modo inappropriato.

Il costituendo registro degli Organismi è suddiviso in due sezioni :

- A – gli organismi iscritti di diritto presso le Camere di Commercio , il Segretariato Sociale e gli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei notai, su semplice domanda, **anche quando associati tra loro.**
- Elenco dei gestori della crisi.

L'iscrizione viene verificata ai sensi del Decreto Ministeriale che richiede la sussistenza dei seguenti requisiti :

- Esistenza di un referente dell'organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;
- Rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore ad un milione di euro per le conseguenze patrimoniali derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi;
- La conformità del regolamento dell'organismo al D.M.

- B – Gli Organismi costituiti dai Comuni , dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni Universitarie pubbliche. Elenco gestori della crisi.

L'iscrizione non è di diritto ma dietro domanda e verifica dei requisiti che oltre a quelli previsti per la sezione A si aggiungono:

- Organismo come articolazione interna dell'ente pubblico;
- Il numero dei gestori della crisi non inferiore a cinque con disponibilità all'esercizio esclusivo dell'attività;
- La sede.

Si è appena accennato alle molteplici ed eterogenee funzioni attribuite all'O.C.C. ed è palese come l'attività svolta dai gestori nominati possa comprendere una serie di potenziali conflitti di interesse.

(esempio: partecipazione alla formazione dell'accordo e successiva attestazione sulla fattibilità e veridicità dei dati, contatti con il debitore e confronto con i creditori ecc..)

Questa criticità può essere superata con la nomina di un collegio di gestori con ripartizioni di compiti . (articolo 2 del D.M.)

Obblighi degli Organismi (articolo 10 Dm)

Primo obbligo riguarda il divieto di assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di sé o presso gli altri organismi iscritti nel registro.

L'Organismo al momento del conferimento dell'incarico deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera (????) fornendo tutte le informazioni sull'onere sino alla conclusione dell'opera e dando informazioni sulla polizza assicurativa.

La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

(rilevante il combinato disposto con l'articolo 14).

Obbligo di conoscenza ai creditori dell'accordo concluso con il debitore per determinazione del compenso.

All'O.C.C. spetta un rimborso delle spese generali forfettario compresa tra il 10 e il 15 % del compenso determinato, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari sono ricompresi tra le spese.

L'articolo 15 del D.M. definisce i criteri di determinazione del compenso :

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera degli ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

AL 04/10/18 gli O.C.C. iscritti sono centoottanta di cui centocinquantasei nella sezione A:

Sono costituiti gli O.C.C. :

- N. 69 O.D.C.E.C. ;
- N. 40 ORDINI AVVOCATI ;
- N. 31 CCIAA ;
- N. 9 ASSOCIAZIONI TRA ORDINI ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA e CCIAA ;
- N. 7 SEGRETARIATI SOCIALI;
- Sez. B - N. 24 COMUNI ;

Elenco operativo dei compiti degli Organismi:

- **L. 3/2012 combinato disposto 7, c.1 e 9, c.1** Verifica che il debitore abbia la residenza/sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 (O/G ?)
- **DM 202/14 10, c.2** Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare
- **DM 202/14 10, c.2** Il referente, prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura
- **DM 202/14 10, c.3** Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa
- **DM 202/14 10, c.4** L'organismo e' obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso

- **DM 202/14 10, c.5** L'organismo e' tenuto ad adottare un regolamento di autodisciplina
- **L. 3/2012 7, c.2.a)** Verifica che il debitore, anche consumatore, non sia soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012; 8 (O/G ?)
- **L. 3/2012 7, c.2.b)** Verifica se il debitore ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo . (O/G ?)
- **L. 3/2012 7, c.2.c)** Verifica se il debitore ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; (O/G ?)
- **L. 3/2012 7, c.2.d)** Verifica se il debitore ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
- **L. 3/2012 9, c.1** Presentazione della proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale (da parte del debitore/consumatore) e comunque non oltre tre giorni, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali

- **L. 3/2012 15, c.11** Distrugge i dati personali acquisiti, alla conclusione o cessazione della procedura . Rilevante obbligo con conseguenti responsabilità.

➤ Il referente ed i gestori della crisi

REFERENTE

La definizione del referente dell'organismo è dettata dall'articolo 2 del decreto e precisamente come : “ *la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi*”. Chi può essere nominato ? (esempi)

La portata dell'incarico , secondo il mio parere, è legata alla sfera organizzativa, alla cura dei rapporti con il debitore e con i creditori oltre alla chiarezza delle metodologie di conferimento degli incarichi.

GESTORE DELLA CRISI

Tale definizione è , in realtà , una novità introdotta dal più volte citato Decreto, in quanto la Legge n.3/2012 non definisce mai colui che in prima persona porta avanti la procedura. Come già accennato, nella Legge viene sempre evidenziato il lavoro dell'O.C.C. e abbiamo visto come per la nomina Giudiziale l'Organismo coincide col professionista nominato mentre, nell'altro caso, abbiamo la nomina dell'incaricato dall'Organismo adito (gestore della crisi).

(nella norma O.C.C. si deve intendere Gestore).

Il gestore della crisi è definito come : “ *la persona fisica che , individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore* “ , trovandosi a compiere contemporaneamente attività di consulente legale e finanziario del debitore, ausiliario del Giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare.

I gestori della crisi iscritti sono complessivamente 7256 .

L'elenco degli O.C.C. e dei gestori è consultabile all'indirizzo:

<http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/>

I requisiti:

Il Decreto Ministeriale identifica , non senza problemi, i requisiti necessari per poter essere nominati:

- Laurea magistrale o titolo equipollente, in materie giuridiche ed economiche, (contrasto con articolo 15 comma 9 L.3/2012) (sentenza TAR 12457/2015);
- Specifica formazione tramite la partecipazione a corsi organizzati da università pubbliche o private (direttamente o in convenzione) con durata non inferiore a 200 ore , ridotte a 40 per gli iscritti agli ordini di riferimento.

- svolgimento presso organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti delegati alle vendite nelle procedure esecutive immobiliare ovvero nominati con compiti di liquidatore ad un periodo di tirocinio di durata non inferiore a sei mesi. Gli iscritti agli ordini professionali sono esentati.
- Specifica formazione biennale nell'ambito della materia del sovraindebitamento e del consumatore presso gli Ordini professionali o presso le Università.

Norma transitoria: per i primi tre anni dall'entrata in vigore del decreto i professionisti sono esentati da quanto su esposto a condizione di essere stati nominati in almeno QUATTRO procedure . (articolo 19 Dm) scaduta il 28/01/2018.

Quindi da tale data , l'accesso all'elenco dei gestori della crisi è consentito esclusivamente con la frequentazione di corsi di formazione specifica di durata di almeno 40 ore.

I gestori precedentemente iscritti con la normativa transitoria rimangono nell'elenco e sono soggetti all'aggiornamento biennale di 40 ore.

Il nuovo regolamento FPC approvato dal CNDCEC ha regolato tali attività con non poche novità. (cfr articolo 7 e articolo 1).

GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Chech list operativo dei principali compiti del gestore

- **DM 202/14 11, c.3.a)** Prima di dare inizio alla gestione dell'affare, sottoscrive la dichiarazione di indipendenza e la rende nota al tribunale a norma dell'articolo 10, comma 2 .
- **L. 3/2012 9, c.2** Verifica che, nella proposta da depositare, sia presente l'elenco di tutti i creditori .
- **L. 3/2012 9, c.2** Verifica che, nella proposta da depositare, sia presente l'elenco di tutti i beni del debitore .
- **L. 3/2012 9, c.2** Verifica che, nella proposta da depositare, sia presente l'elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni .
- **L. 3/2012 9, c.2** Verifica che, nella proposta da depositare, siano allegare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni

36 GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

- ▶ **L. 3/2012 9, c.2** Produce l'attestazione sulla fattibilità del piano, che dovrà corredare la proposta da depositare
- ▶ **L. 3/2012 9, c.2** Verifica che, nella proposta da depositare, sia presente l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del sovraindebitato e della sua famiglia
- ▶ **L. 3/2012 9, c.2** Indica la composizione del nucleo familiare con produzione del certificato dello stato di famiglia
- ▶ **L. 3/2012 9, c.3** Richiede al debitore che svolge attività d'impresa le scritture contabili degli ultimi tre esercizi unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale

- ▶ **L. 3/2012 9, c.3-bis** Allega al piano del consumatore una relazione particolareggiata che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria . (O/G ?)

➤ Criticità operative

Malgrado l'ancora esiguo numero di procedure avviate agli Organismi iscritti, nel caso specifico quello di Roma, e i nominati Gestori stanno riscontrando tutta una serie di criticità rilevanti nella gestione della procedura:

- Autorizzazione all'accesso alle banche dati: Il Tribunale di Roma oltre ad avere inizialmente il dubbio da risolvere su quale Ufficio fosse competente a ricevere l'istanza (volontaria giurisdizione), ha avuto non pochi dubbi sui costi dei diritti da richiedere. (€ 70,00 o € 98,00). Tempi di risposta circa un mese. Effettività dell'autorizzazione e modalità. (piattaforma digitale dedicata).

- Ruolo del gestore : La norma identifica l'intervento del professionista come *ausilio* al sovraindebitato per la definizione del piano o dell'accordo. Molti Tribunali richiedono il totale intervento del professionista specie quando nominati ex articolo 15 comma 9 della Legge. (attestazione di atto predisposto dallo stesso soggetto).

► Tempistica per la predisposizione degli atti richiesti al gestore.

La normativa in tal senso non prevede nulla ma può essere importante assicurare tempi certi e definiti al sovraindebitato ed evitare inutili e dannosi ritardi .

Ad oggi solo alcuni Tribunali prevedono tempistiche in tal senso (Milano 90 gg. prorogabili), non mi risultano esempi tra gli O.C.C..

Forse l'adozione di tali riferimenti temporali potrebbe migliorare l'efficienza degli Organismi .

► Come regolarsi con una possibile attestazione negativa ? E' dovuta ?

La questione rappresenta un delicato nodo da sciogliere che taluni operatori e commentatori della normativa si sono posti.

Si può ritenere dovuta, secondo il mio avviso, nel caso di nomina Giudiziale, in quanto rappresenta l'atto formale di definizione dell'incarico ricevuto oltre alla possibilità da parte del G.D. di liquidazione del compenso.

Cosa diversa per la nomina del gestore da parte dell'OCC, dove tale relazione potrebbe non essere formalmente necessaria

in quanto l'Autorità Giudiziaria non ne è venuta a conoscenza.

In realtà si è pensato che una relazione dettagliata ad uso interno sarebbe quantomeno opportuna anche quanto riguarda le possibili conseguenze di responsabilità nei confronti del sovraindebitato .

(istanza reiterata e poi attestata successivamente).

► Compenso a favore dell'O.C.C.:

La norma anche in questo caso non è stata prodiga di particolari ed ha lasciato molti dubbi sulla applicabilità di quanto previsto.

La stesura di un preventivo iniziale è previsto ed è da considerarsi revisionabile a consuntivo (ricordiamo la metodologia di determinazione del compenso), ma il problema maggiore nasce dalle modalità di pagamento e dalla considerazione o meno di tale onere come spese in prededuzione. (Rischi collegati e possibili soluzioni).
Garanzia per il professionista e per il sostentamento dell'Organismo.

► Compenso a favore del gestore :

Il rapporto lavorativo tra O.C.C. e gestore è di tipo professionale e nasce dall'accettazione del singolo Regolamento dell'Organismo. Le ripartizioni dei compensi sono previsti , di solito , percentualmente (es. 80 % - 20 %).

Ma taluni si domandano : ma se una volta che il lavoro è stato svolto e nessun acconto è stato versato e successivamente il sovraindebitato si rende irreperibile. Il gestore ha comunque diritto al compenso ?

➤ Assistenza legale obbligatoria.

Alcuni Tribunali hanno sposato l'idea che la procedura non possa essere iniziata (deposito piano o accordo) senza che sia stato nominato il legale di fiducia .

Tale richiesta è stata considerata come insanabile e motivo di inammissibilità del ricorso.

Altri Tribunali invece operano senza tale richiesta.

- Si possono iscrivere i gestori della crisi in O.C.C. non di riferimento (Ordini) ?:

Questione irrisolta in quanto la norma non esprime in maniera palese tale impossibilità , dettando solo le regole di competenza territoriale.

La questione deve essere risolta dai regolamenti adottati dagli O.C.C..

➤ Eccessiva disparità interpretativa tra i vari Tribunali Italiani :

Il Tribunale di Roma (il più grande di Europa) si sta dimostrando molto restrittivo nella interpretazione della norma e molto legato alle analogie con le procedure concorsuali cd. maggiori.

Alcuni esempi :

- Provvedimento di rigetto immediato per mancanza di documentazione senza richiesta di integrazione;
- Applicazione rigida (se non esasperata) della norma (art.8 c.4) relativamente ai 12 mesi per i crediti privilegiati. Piano di ristrutturazione proposto pagamento integrale in tre anni rigettato.

- Riforma crisi di impresa ed insolvenza.

L'11 ottobre dell'anno scorso è divenuta legge la delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Il testo del Ddl comprendeva tutte le varie proposte di modifica che nel tempo si erano accumulate in Parlamento e non potevano mancare importanti richiami alla normativa sul sovraindebitamento.

La legge ha finalmente recepito alcune delle criticità che nel tempo si erano accumulate che la prassi aveva in gran parte già risolto.

L'articolo 9 del documento intitolato « *Sovraindebitamento* » elenca tutta una serie di modifiche alla norma che i successivi decreti dovranno definire:

- Comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e definire le procedure che riguardano più membri della famiglia;
- Promuovere la continuazione dell'attività del debitore e le conversioni in liquidazione e prevedendo per il consumatore non meritevole la sola soluzione liquidatoria senza esdebitazione;
- Esdebitazione al debitore meritevole senza patrimonio;

- Piano del consumatore con ristrutturazione dei debiti di finanziamento con cessione del quinto;
- Prevedere che nella relazione del gestore venga indicato il corretto comportamento del finanziatore nella valutazione del merito creditizio del richiedente;
- Precludere l'accesso ai soggetti esdebitati nei precedenti cinque anni e che ne abbiano beneficiato per due volte , ovvero nei casi di frode accertata.
- Possibilità di accesso delle soluzioni liquidatorie ai creditori ed al P.M. per l'imprenditore;
- Esdebitazione anche per le persone giuridiche meritevoli.

- Misure sanzionatorie a carico del creditore che abbia colpevolmente aggravato la situazione di indebitamento;
- Attribuire anche ai creditori o al PM l'iniziativa di conversione liquidatoria.

L'articolo 4 « *Procedura di allerta e di composizione assistita della crisi* ».

Fase preventiva di allerta attivabile dal debitore o d'ufficio dal tribunale o su segnalazione di creditori pubblici (obbligatori per fisco ed inps).

Procedura volontaria, il debitore assistito da organismo presso le CCIAA (originariamente OCC) con 6 mesi di tempo.

Procedura d'ufficio attivata dal tribunale con nomina di esperto per soluzione della crisi con i creditori entro sei mesi.

L'imprenditore che si attiva godrà di misure premiali (non punibilità delitti fallimentari , attenuanti e riduzioni sanzioni fisco). (escluse società quotate e grandi imprese).

- Profili fiscali del sovraindebitamento.

Il tema dei profili fiscali delle crisi da sovraindebitamento è caratterizzato dall'assenza di una specifica disciplina.

Né la Legge 3 del 2012 e né il D.M. 202/2014 prevedono uno specifico trattamento per le fattispecie inerenti :

- La falcidia dei debiti e delle cessioni dei beni funzionali a sostenere l'accordo;
- Le conseguenze per i creditori;
- La tassazione ai fini dell'imposizione indiretta;
- Transazione fiscale;

Effetti fiscali sul debitore titolare di redditi impresa:

- Il dubbio sulla irrilevanza delle sopravvenienze attive ex articolo 88 4 comma del TUIR ; (applicazione analogica di quanto previsto dal D.L. 83/2012 – piani di ristrutturazione e piani attestati)(art.182 bis e 67 L.F.);
- Il dubbio sulla non imponibilità delle plusvalenze derivanti dalla cessioni dei beni in sede di concordato (articolo 86 5 comma del TUIR).

Il D.Lgs 147/2015 in materia di crescita ed internazionalizzazione delle imprese modifica la disciplina delle perdite su crediti nei confronti dei debitori assoggettati a procedure concorsuali .

In primo luogo l'articolo 13 consente la deducibilità automatica delle perdite in oggetto nei piani di risanamento attestati da professionisti qualificati. (come già previsto per gli accordi ex art. 182 bis l.f.).

In relazione all'articolo 101 TUIR comma 5 laddove prevede che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi ed in questo caso, il momento temporale su cui ricondurre tale deducibilità sembrerebbe poter essere quello dell'omologazione dell'accordo o del piano.

Effetti sul debitore consumatore:

La falcidia derivante dall'attuazione del procedimento di composizione della crisi risulta neutra rispetto alle ipotesi disciplinate dal TUIR.

Potrebbe invece avere rilevanza reddituale le operazioni di dismissioni di beni funzionali come cessioni immobiliari infraquinquennali o di partecipazioni generatrici di capital gain.

Effetti fiscali sul creditore :

Per quanto riguarda la componente reddituale costituita dalle perdite su crediti, anche qui si evidenzia la dubbia possibilità di applicazione analogica dell'articolo 101 del TUIR che prevede la deducibilità nei casi di procedure concorsuali.

Si ricorda anche l'articolo 182 bis L.F. che tramite il c.5 dell'art.33 del DL 83/2010 ha incluso gli accordi di ristrutturazione del debito nelle fattispecie a deduzione immediata.

Imposizione indiretta negli accordi

Anche qui l'assenza di specifiche previsioni sembrerebbe far pensare all'applicazione analogica di cui alla Ris. Min. 27/E del 2012, nella quale l'Amministrazione, in relazione ad una consolidata giurisprudenza, ritiene i decreti di omologa dei concordati riconducibili agli atti soggetti a tassazione in misura fissa. In quanto considerati atti su cui il Tribunale effettua il controllo giudiziale e non sono oggetto di trasferimenti di beni, diritti o obbligazioni.

Transazione fiscale.

Il legislatore nella stesura della L.3/2012 ha ommesso il richiamo all'istituto della transazione fiscale (art. 182 ter L.F.) nonostante questa rappresenti lo strumento che permette di interloquire con l'Erario in quelle procedura concordatarie e di ristrutturazione del debito alle quali, anche la norma sulla crisi da sovraindebitamento, risulta ispirata.

Grazie per l'attenzione.....

Latina 10 Ottobre 2018

